

COMUNE DI BELLINO

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITÀ MERCATALI E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data __/__/____

Sommario

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI	4
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE COMUNALE	4
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIE DI MERCATO	5
ARTICOLO 5 – AREA PER L’ESERCIZIO A CADENZA ANNUALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
ARTICOLO 6 – AREA PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, RISERVATO AGLI AGRICOLTORI	6
ARTICOLO 7 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE	6
ARTICOLO 8 – VENDITA DIRETTA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI	6
ARTICOLO 9 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO B	7
ARTICOLO 10 - REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI	7
ARTICOLO 11 – SUPERFICIE E DIMENSIONE DEI POSTEGGI	7
2 – DISPOSIZIONI PER IL MERCATO	8
ARTICOLO 12 – DEFINIZIONI E DISCIPLINA GENERALE DEL MERCATO	8
ARTICOLO 13 – AREA DI MERCATO E ZONE DI VENDITA	8
ARTICOLO 14– SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI	8
ARTICOLO 15 – ORARIO DEL MERCATO	8
ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI	8
ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DEI VENDITORI	9
ARTICOLO 18 – ATTREZZATURE DI VENDITA	9
ARTICOLO 19 – COLLOCAMENTO DELLE DERRATE	9
ARTICOLO 20 - DIVIETI DI VENDITA	9
ARTICOLO 21 - VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE	10
ARTICOLO 22 - VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE	10
ARTICOLO 23 - FURTI E INCENDI	10
ARTICOLO 24 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	10
3 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI	11
ARTICOLO 25 – SANZIONI	11
ARTICOLO 28 – ALTRE VIOLAZIONI	11
ARTICOLO 29 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	11
ARTICOLO 30 – NORME ABROGATIVE E FINALI	12
4 - ALLEGATI	12
ALLEGATO A	12
REGOLAMENTO SPECIFICO DEL MERCATO CORRELATO ALLA MOSTRA ZOOTECNICA DENOMINATA	12
“FIERO DEI DES”	12
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	12
ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	12
ARTICOLO 3 – CALENDARIO E ORARI	13

ARTICOLO 4 – UBICAZIONE ED ESTENSIONE	13
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO	13
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	13
ARTICOLO 7 –ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	14
ARTICOLO 8 – SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI	15
ARTICOLO 9 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	15
ARTICOLO 11 – NORME DI RINVIO	15
ALLEGATO B - PLANIMETRIA DEL MERCATO	15

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme si intende per:
 - a) “D.Lgs. 114/98” il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28;
 - c) “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799;
 - d) “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) “Regolamento ” le presenti “Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”;
 - f) “commercio sulle aree pubbliche”, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - g) “aree pubbliche”, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del mercato per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti e le aree esterne alle sedi mercatali.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento del mercato sono disciplinati dalle presenti norme, anche al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza e della gestione operativa dell' area mercatale.

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il comune con la presente normativa risponde a quanto indicato dall'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il comune di Bellino, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria ed è classificato come comune minore.
3. Il comune di Bellino, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante,

ante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, è istituito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) degli Indirizzi Regionali, un mercato correlato ad una mostra zootecnica denominata "FIERO DEI DES", da svolgersi in area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità. Il mercato ha cadenza annuale e si svolge il 10 di ottobre di tutti gli anni con offerta commerciale varia e/o specializzata in particolari merceologie.
2. Il settore merceologico, la specializzazione merceologica, e/o l'elenco dei prodotti commerciabili, relativi al mercato di cui al comma 1 nonché l'indicazione dei posteggi è indicato nell'allegato A del presente Regolamento. Le aree di esercizio dell'attività sono indicate nel successivo articolo 5. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su area pubblica si rimanda all'allegata planimetria (Allegato B).
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, quali ad esempio la realizzazione di opere pubbliche, la manutenzione di impianti pubblici esistenti, fiere, manifestazioni culturali e commerciali, senza che questo costituisca modifica della presente deliberazione.

Articolo 5 – Area per l'esercizio a cadenza annuale del commercio su aree pubbliche

1. L'area di svolgimento del mercato correlato ad una mostra zootecnica denominata "FIERO DEI DES", di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento, è individuata nell'area privata a disposizione del Comune in: LOCALITA' MELEZE, come dall'allegata planimetria, che è per buona parte di proprietà della Diocesi di Saluzzo.
2. La disponibilità dell'area sarà determinata tramite una convenzione da stipularsi tra il Comune di Bellino e la Diocesi di Saluzzo.
3. Trattandosi di mercato a cadenza annuale ed esercitato per un solo giorno, l'esercizio dell'attività di vendita non sarà dato in concessione decennale, ma è soggetta ad autorizzazione temporanea cosicché gli operatori che potranno accedere dovranno avere l'autorizzazione di tipologia B itinerante.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea o dei moduli di cui all'art. 6, comma 4 dell'allegato A, potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. Le attrezzature di vendita dovranno essere esteticamente decorose e l'eventuale veicolo potrà sostare solo all'interno dell'area di posteggio, ovvero in area adiacente ma nel rispetto della vigente normativa in materia di circolazione stradale.
6. L'ubicazione dei posteggi di cui al presente articolo potrà essere modificata in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche organizzate o comunque patrocinate dal comune, senza diritto ad alcun indennizzo ai rispettivi titolari.

Articolo 6 – Area per l'esercizio del commercio su area pubblica, riservato agli agricoltori

1. Ritenuto che la presenza di produttori agricoli rappresenti un utile veicolo promozionale delle produzioni locali ed un modo per completare ed integrare l'offerta merceologica alimentare per i consumatori, si riserva agli agricoltori, per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del D. Lgs. 114/98, una porzione dell'area di Pian Melezè.
2. La porzione di area sulla quale si svolge l'esercizio del commercio su area pubblica riservata agli agricoltori, le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione, il settore merceologico, è individuata nelle planimetria allegata, la quale potrà essere aggiornata o modificata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico senza che questo comporti modifica al presente Regolamento.

Articolo 7 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare sullo stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi da un punto di sosta all'altro di almeno 500 metri.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale tranne:
 - a) nelle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
 - b) lungo la strada di proprietà della Provincia compresa nel territorio comunale ove la sezione stradale sia talmente limitata da creare conseguente pericolo causato da assembramenti e rallentamenti che possono essere provocati da un'offerta di tale tipo, salvo che le aree adiacenti la strada abbiano uno spazio adeguato da consentire il commercio senza pericolo per l'incolumità delle persone.
 - c) all'interno di tutte le borgate, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, per la loro salvaguardia ambientale e per la ristrettezza delle strade ivi ubicate.
4. Onde salvaguardare le caratteristiche ambientali montane è vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale.
5. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
6. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare temporaneamente con ordinanza del Sindaco l'esercizio del commercio ambulante itinerante esclusivamente per motivi di sicurezza, di polizia stradale, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/05/01, n. 228 e dal Regolamento.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente ed è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti agricoli vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti che derivano dalle attività connesse, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo B

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo B è rilasciata dal comune di maggiore agio logistico a scelta del richiedente.
2. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 10 - Registro per le autorizzazioni

1. Il comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione – anche su supporto informatico - in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni
2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni medesime.

Articolo 11 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nelle planimetrie allegate in riferimento ai precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

2 – DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

Articolo 12 – Definizioni e disciplina generale del mercato

1. Agli effetti delle presenti norme regolamentari, valgono le medesime definizioni e riferimenti legislativi di cui all'art. 1.
2. Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 13 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate negli articoli 5, 6 e 7 precedenti.

Articolo 14– Sospensione e trasferimento temporanei

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il Sindaco emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Articolo 15 – Orario del mercato

1. L'orario di vendita si svolge dalle ore 08:00 alle ore 19:00, oppure, se più favorevole, con orario stabilito di volta in volta, a seconda della tipologia, con determina della Responsabile del servizio Tecnico.
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e mezza dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco o autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro le ore 08:00, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
6. Eventuali deroghe agli orari potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 16 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 17 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature. E' fatto obbligo di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al comune di Bellino, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Durante l'orario di mercato i prezzi delle merci esposte per la vendita devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 18 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e tutto ciò che abbia tale finalità, non potranno sporgere di oltre 50 cm., dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato e dovranno essere posizionate ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2,20.

Articolo 19 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50 per gli ortofrutticoli e per i prodotti alimentari deperibili, e non inferiore a mt. 1 per i prodotti alimentari non deperibili.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Articolo 20 - Divieti di vendita

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
3. È altresì vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
4. È fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.

5. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nello specifico settore merceologico dell'area di mercato ovvero del posteggio in cui si effettua la vendita stessa.
6. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante i requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e successive modifiche ed integrazioni.
7. La vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge n. 283/62 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 327/80.

Articolo 21 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 6, dell'Ordinanza Ministero Sanità 03/04/02, nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o sudici.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 22 - Vendita di cose antiche ed usate

1. Si considerano "*cose antiche*" le cose mobili che possiedono il requisito della rarità, ottenuto con il trascorrere del tempo, presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ecc., non sono opere di autori viventi e la loro esecuzione risale ad oltre 50 anni.
2. Si considerano invece "*cose usate*" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
3. Gli operatori che pongono in vendita sui mercati merci usate la cui condizione non sia evidente al consumatori, dovrà apporre sulla stessa in modo ben visibile e permanente un cartello con la dicitura "MERCE USATA".

Articolo 23 - Furti e incendi

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si dovessero verificare durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 24 – Affidamento in gestione a terzi

1. Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento e della vigente normativa in materia ed in particolare delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, comma 8 dell'allegato A della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, l'organizzazione operativa e la gestione concreta del mercato di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, potrà essere affidata a terzi, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
2. Fermo restando che la gestione dei servizi strumentali, quali lo smaltimento dei rifiuti, la realizzazione e gestione delle aree a parcheggio possono essere svolte da terzi nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali, i criteri di partecipazione al-

la gestione del mercato, di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, da parte di terzi, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, sono i seguenti:

- a) se richiesta, è prioritaria la partecipazione alla gestione del mercato di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, dell'Associazione "Pastur de Blins";
- b) la partecipazione alla gestione del mercato di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, da parte di consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica avviene tramite la presentazione di domanda in bollo corredata di statuto costitutivo;
- c) l'assegnazione della gestione avviene con priorità di data e numero di protocollo e sarà resa esecutiva con la sottoscrizione della convenzione approvata dalla Giunta Comunale;
- d) la gestione è annuale salvo il recesso e la revoca le cui modalità applicative sono meglio descritte nella convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

3 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 25 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune, nella persona del Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 28 – Altre violazioni

1. Le altre violazioni in materia di esercizio dell'attività, si rimanda alle sanzioni, di cui all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 114/98, in quanto applicabili.
2. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 29 – Regolarità contributiva

1. Sono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 (art. 28 commi 1 e 4), della L.R. 12/11/1999 n. 28 (art. 11) e della D.G.R. 20-380 del 26.07.2010 e s. m. i..

Articolo 30 – Norme abrogative e finali

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

4 - ALLEGATI

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SPECIFICO DEL MERCATO CORRELATO ALLA MOSTRA ZOOTECNICA DENOMINATA “FIERO DEI DES”

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato collegato alla mostra zootecnica denominata “FIERO DEI DES” ferme restando le disposizioni generali stabilite con il Regolamento di cui il presente ne fa parte integrante.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per “mercato” il mercato correlato alla mostra zootecnica denominata “FIERO DEI DES”;
 - b) per “regolamento specifico ” il “Regolamento specifico del mercato correlato alla mostra zootecnica denominata “FIERO DEI DES”;
 - c) per “Regolamento” le “Disposizioni programmatiche e regolamentazione comunale delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche”;
 - d) per operatore “professionale” l’operatore del mercato con attività commerciale o artigianale che si configura come attività d’impresa;
 - e) per operatore “non professionale” l’operatore del mercato con attività occasionale che non si configura come attività d’impresa.

Articolo 2 – Tipologia del mercato e specializzazione merceologica

1. Il mercato è istituito come “mercato ad offerta varia e/o specializzata in particolari merceologie”, con cadenza annuale, come stabilito dall’art. 4, comma 1 del Regolamento.
2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia gli operatori professionali che gli operatori non professionali, pongono in vendita :
 - a) prodotti e manufatti artigianali;
 - b) prodotti agricoli e derivanti da agricoltura;
 - c) prodotti e manufatti riconducibili alle attività agro-silvo-pastorali;
 - d) prodotti e manufatti riconducibili alle attività sportive relative alla montagna;
 - e) macchinari riconducibili alle attività agricole.

3. Rimangono escluse dalla vendita le merci di produzione industriale, sia nel settore alimentare che in quello non alimentare, salvo i prodotti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente .
4. Sono ammesse alla vendita le merci usate offerte dagli operatori professionali e non professionali.
5. Le tipologie merceologiche descritte alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento specifico possono essere modificate o integrate con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Nell'organizzare il mercato si formeranno sequenze merceologiche omogenee, tenendo conto dello spazio a disposizione.

Articolo 3 – Calendario e orari

1. Il mercato si svolge il 10 ottobre di ogni anno in concomitanza della mostra zootecnica denominata "FIERO DEI DES" e può essere annullato per sopraggiunti eventi eccezionali.
2. L'orario di vendita massimo del mercato è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 19:00 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento. L'occupazione del posteggio può avere inizio alle ore 07:00 e lo sgombero deve avvenire tassativamente entro le ore 20:30. L'orario di vendita può essere modificato con determinazione del Responsabile del servizio Tecnico .

Articolo 4 – Ubicazione ed estensione

1. L' area di svolgimento del mercato è individuata in Località Melezè. La manifestazione potrà subire variazioni di ubicazione e queste verranno specificate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Sulle predette aree saranno individuati, con apposita planimetria, i posteggi da assegnare agli operatori commerciali sulla base delle priorità di legge.

Articolo 5 – Requisiti per la partecipazione al mercato

1. Sono ammessi a partecipare al mercato:
 - a) i produttori agricoli di cui all'art. 4 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228;
 - b) i commercianti e gli artigiani in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/98;
 - c) gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande in possesso di titolo autorizzativo;
 - d) gli artigiani iscritti alla Camera di Commercio realizzatori di opere artistiche o dell'ingegno;
 - e) gli operatori non professionali di cui all'art. 11 bis, comma 1 della L.R. 28/99 che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa;

Articolo 6 – Modalità di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono redatte utilizzando i modelli predisposti dal Comune di Bellino e dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità del richiedente.

2. Gli operatori professionali interessati a partecipare dovranno far pervenire al Comune di Bellino almeno trenta giorni prima della manifestazione, istanza in bollo di concessione di posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato.
3. I produttori agricoli, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, interessati a partecipare, dovranno far pervenire al Comune di Bellino almeno trenta giorni prima della manifestazione, istanza in bollo di concessione di posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato.
4. Gli operatori non professionali, di cui all'art. 11bis, comma 1 della L.R. 28/99, interessati a partecipare dovranno invece produrre, almeno trenta giorni prima della manifestazione, al Comune di Bellino un modulo di adesione predisposto dal comune stesso corredato dal tesserino di cui all'art. 11 ter, commi 1 e 2 della L.R. 28/99 e da un elenco degli oggetti posti in vendita di cui all'art. 11 ter comma 3 della stessa legge. Sia il tesserino che l'elenco verranno timbrati dal comune e restituiti prima della manifestazione ai sensi dell'art. 11 quater, comma 1, lettera b). Gli operatori non professionali interessati dovranno attenersi alle altre disposizioni contenute nei sopra citati artt. 11 bis e 11 ter della L.R. 28/99.
5. I partecipanti al mercato dovranno raccogliere i propri rifiuti attenendosi alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 17 del Regolamento.

Articolo 7 –Assegnazione dei posteggi

1. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento del mercato.
2. Il Comune di Bellino, a cui sono state inviate le istanze, redige una graduatoria formatasi in base alla data di presentazione sia degli operatori professionali, degli operatori non professionali e dei produttori agricoli.
3. Qualora le istanze degli operatori professionali siano presentate nello stesso giorno, in graduatoria, sarà titolo prioritario l'anzianità dell'autorizzazione.
4. L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata dal Comune di Bellino o dal gestore di cui all'art. 24 del Regolamento.
5. L'occupazione dei posteggi sarà effettuata alle ore 7:00 del giorno della manifestazione sulla base della scelta fatta dagli operatori seguendo l'ordine della graduatoria. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare istanza, non si presentino per l'occupazione del posteggio entro le ore 7:00 saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla assegnazione. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento; gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa.
6. Il Comune di Bellino predispone, inoltre, una graduatoria degli operatori che presentano domanda in ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 6, commi 2 e 3, e comunque entro il settimo giorno feriale antecedente la data dello svolgimento del mercato. L'assegnazione dei posteggi per questi operatori avverrà solo dopo che gli operatori del primo elenco avranno scelto i posteggi.
7. Nel caso in cui operatori professionali che non hanno presentato domanda di partecipazione al mercato si presentassero il mattino della manifestazione, verificati i titoli dei presenti, si procederà all'assegnazione dei posteggi ad essi riservati rimasti eventualmente ancora liberi, sulla base dei criteri di legge.
8. Gli operatori non professionali che non hanno presentato domanda ed ottenuto la relativa autorizzazione non potranno in alcun modo ottenere l'assegnazione di un posteggio ed esercitare la vendita.

Articolo 8 – Suddivisione dei posteggi

1. I posteggi del mercato sono riservati in via prioritaria agli operatori professionali ed a questi sono assegnati seguendo l'ordine della specifica graduatoria redatta sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 7.

Articolo 9 – Affidamento in gestione a terzi

1. La gestione del mercato può essere affidato a terzi con le modalità e prescrizioni di cui all' art. 24 del Regolamento.

Articolo 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercato, si rimanda alle disposizioni generali del Regolamento, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa in materia di commercio su aeree pubbliche.

ALLEGATO B –
Planimetria del mercato